



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 6 agosto 2010 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 3, primo comma, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 m.81;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 2 agosto 2010;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER LE ORDINANZE DI CHIUSURA TEMPORANEA DI STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

(Richiesta di ordinanza)

1. Gli organizzatori di manifestazioni ed eventi che comportano la temporanea chiusura di piazze, strade ed aree pubbliche nonché l'occupazione di suolo pubblico con la chiusura alla viabilità di strade pubbliche, devono presentare richiesta di nulla osta preventivo almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni ed eventi stessi al Comando di Polizia Civile, inviandone copia, per conoscenza, ai Comandi della Gendarmeria e della Guardia di Rocca e ai Capitani di Castello competenti.
2. L'istanza deve contenere esattamente le indicazioni riguardanti gli spazi da occupare, il giorno e le fasce orarie di chiusura, nonché eventuali attrezzature necessarie.
3. Per le manifestazioni che possono comportare problemi di ordine pubblico o richiedere particolari condizioni di sicurezza di allestimenti ed impiantistica, è necessario anche il nulla osta del Dipartimento di Polizia e/o della Protezione Civile.
4. La domanda deve essere corredata anche dal recapito telefonico e di fax del referente a cui rivolgersi per chiarimenti e delucidazioni, nonché per le eventuali prescrizioni da adottare. Nel caso in cui manchi l'indicazione di cui al presente comma, e sia impossibile rintracciare il referente, il Comando della Polizia Civile è autorizzato a non evadere la richiesta di ordinanza.
5. Nel caso di eventi e manifestazioni private, non è ammessa la chiusura degli spazi di cui sopra per una durata continuativa superiore a 8 giorni. Qualora l'ordinanza sia richiesta non per manifestazioni ed eventi ma per l'esecuzione di lavori, ancorchè privati, si valuterà di volta in volta la possibilità di concedere deroghe al limite di durata sopra previsto.
6. La richiesta di cui al presente articolo non può avere data anteriore di un anno rispetto alla data di inizio dell'occupazione e della chiusura richieste.
7. La richiesta e gli adempimenti previsti per gli organizzatori dal presente regolamento, sono a carico degli organizzatori medesimi anche nel caso in cui la manifestazione sia patrocinata da Reggenza, Segreteria di Stato o da enti o uffici pubblici.

Art. 2
(Verifiche e nulla osta)

1. Il Comando di Polizia Civile, che deve tenere un apposito calendario delle chiusure alla viabilità, verifica tempestivamente se la richiesta sia compatibile con le esigenze pubbliche, se vi siano concomitanze e quant'altro necessario alla decisione, comunicando agli organizzatori eventuali prescrizioni e modifiche o verificando soluzioni alternative in accordo con gli stessi organizzatori.
2. Il Comando della Polizia Civile, per la richiesta di chiusura anche parziale alla viabilità di cui al presente regolamento, si relaziona con il Comando della Gendarmeria ed il Coordinatore del Dipartimento di Polizia per le eventuali implicazioni di ordine pubblico e per le conseguenti decisioni da prendere.
3. Compiute le necessarie verifiche, il Comando di Polizia Civile trasmette alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, tramite la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, il nulla osta per l'emissione della relativa ordinanza, indicando esattamente tutte le necessarie informazioni per la sua emissione e prevedendo, se del caso, eventuali prescrizioni a cui gli organizzatori devono attenersi.

Art. 3
(Ritiro della richiesta)

1. Il richiedente può ritirare la richiesta di utilizzo della strada o area pubblica prima dell'emissione dell'ordinanza. Successivamente alla sua emissione può chiederne la revoca.

Art. 4
(Predisposizione ed emanazione dell'ordinanza)

1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, ricevuto il nulla osta di cui al precedente articolo 2 e sentiti, se del caso, i competenti Segretari di Stato e Capitani di Castello, emana l'ordinanza.
2. La predisposizione dell'ordinanza avviene a cura della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato che, dopo la firma, ne trasmette copia agli organizzatori, ai Corpi di Polizia, ai Capitani di Castello competenti e alla Direzione A.A.S.P., se viene richiesto il suo intervento.
3. Il Comando di Polizia Civile trasmette copia delle ordinanze per chiusura al traffico veicolare che comportino particolari disagi alla popolazione alla San Marino RTV che provvede a darne comunicazione attraverso il servizio radio televisivo.
4. L'ordinanza è emessa in data non anteriore a due mesi rispetto alla data dell'occupazione e chiusura.
5. Il nulla osta del Comando di Polizia Civile è emesso e trasmesso alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato nell'imminenza della data utile per l'emissione dell'ordinanza.

Art. 5
(Forma, revoca e modifica dell'ordinanza)

1. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato tiene apposito registro delle ordinanze di cui al presente regolamento ed il relativo carteggio.
2. Le ordinanze sono datate e numerate progressivamente nell'anno secondo l'ordine cronologico della loro emissione.
3. Alla eventuale correzione di errori materiali e alle eventuali modifiche dell'ordinanza già emessa, si provvede mediante redazione di nuova ordinanza in pari data e numero con apposita indicazione distintiva della funzione sostitutiva della stessa rispetto alla precedente.

L'ordinanza emessa può essere revocata per motivi di pubblica necessità o su richiesta degli organizzatori o a seguito della segnalazione del Comando di Polizia Civile circa il mancato rispetto delle prescrizioni impartite.

Art. 6

(Pubblicità ed informazione)

1. La divulgazione delle informazioni relative alla chiusura/occupazione e all'evento è a carico degli organizzatori, i quali sono tenuti a dare la massima pubblicità nel modo più efficace, tempestivo e confacente in relazione all'estensione e durata della chiusura/occupazione, al tipo di evento e alle circostanze rilevanti nonché a preparare la cittadinanza sui disagi che la chiusura/occupazione può comportare e a segnalare i percorsi alternativi per raggiungere le strade non interessate dalla chiusura.

2. A tale scopo gli organizzatori sono tenuti:

- a) alla stampa di almeno 30 copie dell'ordinanza o di un numero sufficiente a darne la più appropriata pubblicità ai sensi del comma che precede;
- b) all'affissione dell'ordinanza sul perimetro della zona interessata, almeno 48 ore prima dell'inizio della chiusura/occupazione;
- c) a richiedere per iscritto all'A.A.S.P. gli interventi di competenza (attrezzature, segnaletica, ecc.), i cui costi sono posti a carico degli organizzatori medesimi;
- d) alle eventuali ulteriori richieste ad altri organi ed uffici competenti in relazione al tipo di manifestazione o evento.

3. Nel caso in cui la chiusura comporti particolari disagi alla popolazione, gli organizzatori sono altresì tenuti alla redazione di una comunicazione contenente tutte le informazioni utili, ivi compresa l'indicazione del referente di cui al comma 4 dell'articolo 1, da recapitare ai residenti della zona interessata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di inizio della chiusura/occupazione.

4. Il Comando di Polizia Civile garantisce la massima e tempestiva informazione sui prevedibili disagi per la popolazione.

Art. 7

(Aree verdi)

1. Per l'utilizzo di aree verdi e parchi si rinvia al Decreto 4 luglio 2000 n. 57 e, per quanto rileva ai fini del presente Regolamento, in particolare alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del Decreto medesimo.

2. Gli organizzatori, qualora la richiesta di utilizzo di aree verdi necessiti dell'ordinanza di cui al presente regolamento, sono tenuti a segnalare nella loro richiesta di ordinanza anche la domanda di utilizzo delle aree medesime che sarà trasmessa dal Comando di Polizia Civile all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

3. L'UGRAA trasmette l'autorizzazione di propria competenza al medesimo Comando che predisporrà il relativo nulla osta ai fini dell'emissione dell'ordinanza.

4. Copia dell'ordinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni di cui al presente articolo è trasmessa anche all'U.G.R.A.A., che a seguito della stessa, invia l'autorizzazione di propria competenza agli organizzatori.

Art. 8

(Servizi)

1. Qualora si preveda la necessità di servizi di polizia per l'ordine pubblico e la viabilità, gli organizzatori sono tenuti a farne motivata richiesta almeno 60 giorni prima dell'evento ai rispettivi

Comandanti e a valutare unitamente ad essi le necessarie misure da adottare anche partecipando ad eventuali incontri tecnici indetti a tale scopo.

2. Tuttavia, se non strettamente necessario il personale dei Corpi di Polizia, il controllo della viabilità e dell'ordine pubblico devono essere garantiti a cura degli organizzatori che possono avvalersi di volontari appositamente formati e identificabili, mediante vestiario, attrezzature e mezzi distintivi ovvero possono avvalersi di istituti di polizia privata. Può comunque sempre essere richiesto l'intervento delle forze di polizia qualora sorgano problematiche contingenti.

3. L'A.A.S.P garantisce, previa richiesta anticipata e dietro pagamento del servizio, l'installazione della necessaria segnaletica sia per manifestazioni/eventi, che per lavori.

4. Il pagamento è dovuto anche nel caso in cui la manifestazione/evento sia patrocinata da Reggenza, Segreteria di Stato o da enti o uffici pubblici.

Art. 9

(Esecuzione di lavori)

1. Il presente regolamento si applica anche alle richieste di ordinanza per l'esecuzione di lavori che comportino chiusure al traffico. Oltre alla domanda per l'occupazione di suolo pubblico prevista dalla Legge 28 maggio 1992 n.42, il richiedente deve presentare all'A.A.S.P. un progetto esecutivo della segnaletica di cantiere impegnandosi di curarne l'installazione, la manutenzione e la sorveglianza in qualsiasi momento.

2. Non è necessaria la richiesta di ordinanza quando la circolazione su strade, a causa dell'esecuzione dei lavori, sia regolata per il senso unico alternato da personale appositamente preposto o da semaforo. Per il presente caso sono sufficienti gli adempimenti previsti per l'occupazione di suolo pubblico oltre alla tempestiva informazione al Comando di Polizia Civile che può, se del caso, impartire le necessarie prescrizioni.

Art. 10

(Norma di Coordinamento)

1. L'ordinanza per la chiusura temporanea al traffico di cui al presente regolamento deve intendersi quale autorizzazione della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 240 del Codice Penale.

2. Qualora contenga prescrizioni per l'ordine pubblico, l'ordinanza deve intendersi quale ordine legittimo dell'autorità ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale.

Art. 11

(Abrogazioni e norma transitoria)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce quello adottato con delibera del Congresso di Stato n. 3 del 5 dicembre 1996 così come modificato con delibera n. 6 del 12 maggio 1997.

2. Le norme del presente regolamento relative alla richiesta di ordinanza, si applicano alle richieste non già depositate alla data di promulgazione del presente regolamento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta